



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 12/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23526** del registro di segreteria, proposto da:

M. S. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in via omissis nr. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Francesca Pace (C.F. PCANFR72L62H224C), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0965/922374 nonché all'indirizzo P.E.C.: annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via Sbarre Inferiori n. 164/C, Reggio di Calabria;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano

(PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec:

avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv.

Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante

dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li

23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente

domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso

la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 18.5.2023 il ricorrente ha adito l'intestata

Corte dei conti per chiedere di annullare la determinazione di

quantificazione del trattamento di quiescenza posizione n.

omissis, iscrizione n. omissis e di *“accertare e dichiarare il diritto*

dei ricorrenti alla corretta applicazione della normativa riservata

al personale militare” anche alla luce della aliquota determinata

con la sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, n.

1/2021/QM/PRES-SEZ e della sentenza

n.12/2021/SR/QM/SEZ, che prevede ai fini del computo della

Quota relativa alla parte retributiva di pensione l'applicazione

del coefficiente per ogni anno utile del 2,44% e ordinare

all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di provvedere alla

riliquidazione della pensione alla luce delle indicazioni delle

Sezioni Riunite, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente

compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli

arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall'Ente Previdenziale, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, oltre vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.

A sostegno della propria domanda il ricorrente - arruolato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 15.04.1986 e, dopo circa 36 anni di servizio (nella qualifica di Capo Squadra Esperto), posto in quiescenza in data 05.05.2018 - rappresentava che con determinazione atto n. omissis del 2018, posizione n. omissis, iscrizione n. omissis, l'Inps, Gestione ex INPDAP, sede di omissis quantificava la sua pensione.

Il ricorrente, ritenendo che nella determinazione della propria posizione pensionistica fossero stati commessi errori ed omissioni, diffidava invano l'INPS perché gli venisse riliquidata la pensione secondo i criteri previsti dagli artt. 54 e 44, comma 2, del TU 1092/1973.

In punto di diritti il ricorrente, richiamando la disciplina in materia e la pronuncia delle Sezioni Riunte n. 12/2021, che ha sancito definitivamente per tutti i militari la valorizzazione della pensione retributiva nel sistema misto con l'aliquota annuale del 2,445%, concludeva che per i militari in quiescenza nel sistema misto le anzianità di servizio maturate prima del 31.12.1995 debbano essere sempre valorizzate con l'aliquota annua del 2,445%, qualunque sia il periodo considerato e,

pertanto, concludeva nel senso che l'intera procedura di calcolo adottata dall'I.N.P.S. per quantificare la pensione del ricorrente dovesse essere, per la parte retributiva, riliquidata nei corretti termini di legge.

2. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria del 24.10.2023 richiamando la normativa e le sentenze del 2021 delle Sezioni riunite secondo cui il personale militare (Aeronautica, Marina, Esercito) ed equiparato (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) con un'anzianità al 31.12.1995 compresa tra 15 e 18 anni (rectius 17 anni, 11 mesi e 29 giorni) avrebbe goduto di una aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva al 31.12.1995 (n. 1/2021/QM/PRES-SEZ del 2021), evidenziando che il medesimo criterio è stato ritenuto applicabile successivamente al personale militare e figure equiparate con meno di 15 anni di contributi al 31.12.1995 (sentenza n. 12/2021/QM/SEZ, Sezioni Riunite della Corte dei Conti).

Inoltre, rappresentava che, nonostante la natura civile del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, giurisprudenza consolidata ha ritenuto che occorra valorizzare il rinvio contenuto dall'art. 61 del D.P.R. n. 1092/1973 con estensione dell'applicabilità della citata normativa al personale operativo degli stessi, anche con l'estensione della particolare disciplina di cui all'articolo 54, primo comma, con conseguente riconoscimento, per la

determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico nei confronti di coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, dell'aliquota di rendimento annua del 2,44%.

L'Inps, quindi, con la circolare n. 68 del 14-06-2022, ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973, per effetto del rinvio previsto dall'articolo 61 del medesimo decreto, con riferimento ai criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, al personale operativo dei suddetti Corpi con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni tenendo conto dell'interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di cui alle sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ (calcolo della quota retributiva delle pensioni da liquidarsi con sistema misto nei confronti di coloro che hanno maturato rispettivamente un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni ovvero inferiore ai medesimi, considerando l'effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota annua del 2,44%).

Alla luce di tali elementi l'Inps rappresentava di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in favore del ricorrente secondo quanto per legge spettante (come da doc. 2 allegato) giusta Lotto di pagamento n° 4 del 17/10/2023 (doc.

3), rappresentando la sua erogazione con il rateo di gennaio 2024.

Pertanto, l'Inps concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

3. Con ordinanza 88/2023, vista la richiesta congiunta delle parti al fine di verificare il pagamento con la rata di gennaio 2024, veniva disposto il rinvio all'udienza del 15.2.2024;

4. In data 30.1.2024 l'Inps depositava i cedolini di pagamento del rateo pensione gennaio 2024 contenente la corresponsione della provvidenza per cui è causa e ne chiedeva l'acquisizione al fascicolo d'ufficio.

5. All'udienza del 15.2.2024 per il ricorrente nessuno è comparso.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia si riportava alla propria memoria e chiedeva la cessazione della materia del contendere.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

6. Dalla documentazione in atti depositata dall'INPS risulta che a seguito della riliquidazione del trattamento pensionistico (come da doc. 2 allegato), giusta Lotto di pagamento n° 4 del 17/10/2023 (doc. 3), e la successiva erogazione con il rateo di gennaio 2024, depositato il 30.1.2024, l'Istituto resistente ha provveduto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2.44%, di cui all'art 54 dpr

1092/73 (circ. n 68 del 2022), accogliendo dunque le richieste del ricorrente e determinando, ai fini del presente giudizio, la cessazione della materia del contendere, come, peraltro richiesta da entrambe le parti del giudizio, tenuto conto che all'udienza del 9.11.2023 l'Avv. Pace chiedeva un rinvio onde poter verificare l'avvenuto pagamento, specificando che in caso di esito positivo aderiva alla cessata materia del contendere ed alla compensazione delle spese.

7. Spese compensate, vista l'adesione della parte ricorrente, all'udienza del 9.11.2023, alla relativa richiesta di compensazione delle spese formulata dall'Inps.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da M. S. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 16/02/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni